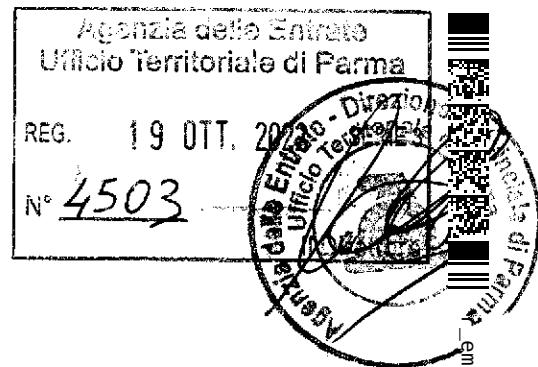


STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"I Gatti del Parco Ducale-ODV"



Articolo 1- Costituzione, denominazione e sede.

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del DLgs 3 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "I Gatti del Parco Ducale- ODV", con sede legale nel Comune di Parma, L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2- Scopi e attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del DLgs 3 luglio 2017, numero 117 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare quelle di cui alla lettera e) di cui alla predetta norma, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di tutelare i piccoli felini randagi o appartenenti a colonie feline stanziate nel territorio del Comune di Parma e degli altri Comuni della provincia di Parma.

A tal fine intende svolgere tutte le azioni dirette alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini; progettare, organizzare, realizzare azioni di tutela nei confronti dei felini randagi; svolgere campagne di informazione, prevenzione, profilassi e sterilizzazione degli animali. Le attività di cui al comma precedente -o quelle ad esse direttamente connesse - sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 8 è l'organo preposto a individuare le suddette attività.

Art 3-Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.



Art. 4- Soci

L'adesione all'Associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. La domanda di adesione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che delibera in proposito. Per i minorenni occorre il consenso scritto degli esercenti la potestà familiare.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde per recesso, scioglimento, esclusione, decadenza.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora esso ritenga che il socio non possa o non intenda collaborare al proseguimento dello scopo sociale. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio decade automaticamente e senza necessità di alcuna comunicazione, per il mancato versamento della quota associativa per un anno in seguito all'instaurarsi di una qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale fra lo stesso e l'Associazione.

Art. 5- Partecipazione

Ogni socio ha diritto:

- di partecipare, sin dal momento dell'iscrizione, a parità di diritti con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla formazione della linea politica e delle deliberazioni dell'Associazione, attraverso l'organo assembleare;
- di contribuire personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte dall'Associazione;
- di essere eleggibile a cariche direttive, a titolo totalmente gratuito;
- di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- Prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

Ogni socio ha il dovere, pena la decadenza o l'esclusione dall'Associazione ai termini dell'articolo 3:

- di osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- di tenere una condotta morale e civile tale da renderlo degno di appartenere all'Associazione;

- di pagare annualmente la quota-tessera nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- di promuovere tra i soci la partecipazione personale, anche nella forma di contributo economico volontario, da destinare alle iniziative sociali;
- di non compiere attività in contrasto con lo statuto, il programma e le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo.

Art.6-Organismi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7- Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

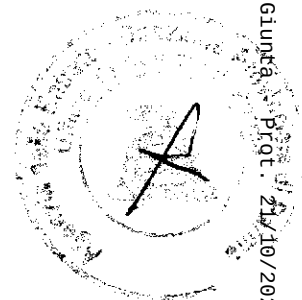
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni così assunte sono impegnative per tutti gli Organi dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo e per programmare le linee dell'attività dell'Associazione e ogni volta che il Presidente, almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 dei soci ne facciano richiesta.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'orario dell'Assemblea. Ogni socio dispone di un solo voto. Non sono ammessi voti per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.



È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea generale degli iscritti elegge, ogni quattro anni, il Consiglio Direttivo.

Le variazioni allo statuto dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta degli associati.

Tutte le decisioni assunte dall'Assemblea dovranno essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente in apposito registro conservato a cura del Consiglio Direttivo, a disposizione dei soci.

L'Assemblea può eleggere al proprio interno gruppi di lavoro cui delegare parti delle proprie attività o particolari competenze decisionali o operative.

Può altresì, qualora ne ravvisi la necessità, nominare tra non soci un collegio dei revisori dei conti, che controlli in sede di bilancio annuale l'amministrazione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria:

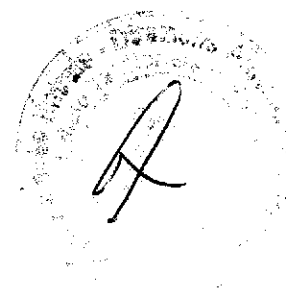
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

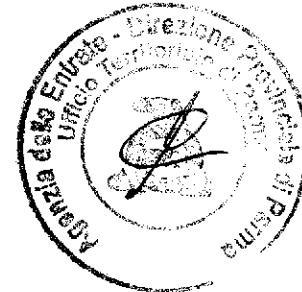
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo si cui al successivo articolo 8 non hanno diritto di voto.





Art .8 –Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



Art.9- Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo. Coordina il lavoro dei componenti il Consiglio Direttivo.

Se il Consiglio Direttivo non nomina un vice-presidente, in caso di impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal più anziano dei membri del Direttivo.

Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio Direttivo, cura la redazione del bilancio e la presentazione dello stesso all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può nominare rappresentanti o consiglieri delegati sia per singoli atti, sia per l'amministrazione e la rappresentanza di interi settori dell'attività.

Art 10- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.11- Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12 -Patrimonio e bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi obbligatori o volontari degli aderenti, da contributi esterni, da donazioni e lasciti testamentari, da ogni altra forma di entrata che, nel rispetto delle normative vigenti, consegua allo svolgimento dell'attività.

Il patrimonio è interamente destinato al raggiungimento dello scopo sociale mediante le attività previste dal presente Statuto.

Dal bilancio, redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del

D.Lgs.n.117/2017.

Art.13- Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal DLgs 117/2017.

Art.14- Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

La presidente
Maria Cristina Rota

M. Cristina Rota

